CAMERA DEI DEPUTATI N. 2782

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANTONIO PEPE, CARUSO, NUCCIO CARRARA, RALLO, CUSCUNÀ

Obbligatorietà dell'uso del casco protettivo durante gli incontri pugilistici

Presentata il 27 novembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I luttuosi avvenimenti che hanno coinvolto il giovane pugile Fabrizio de Chiara, hanno portato nuovamente in primo piano il problema della sicurezza nelle competizioni pugilistiche.

Il pugilato è uno sport che comporta alti rischi per i praticanti e non deve ritenersi solo frutto della casualità l'elevato numero di incidenti verificatisi sia nelle competizioni nazionali che internazionali.

La Federazione pugilistica italiana, il CONI e tutti gli organi sportivi hanno l'obbligo di trovare una soluzione che limiti la pericolosità di questo sport e che ne garantisca la sopravvivenza.

Bisognerebbe procedere su due linee principali:

1) maggiori controlli;

2) innovazione regolamentare.

Per quanto riguarda i controlli essi si dovrebbero articolare in accertamenti dello stato di salute del pugile durante la fase di allenamento, con esami diagnostici come la TAC prima dell'incontro e con la presenza fissa durante gli incontri di un

medico specializzato che accerti l'idoneità alla prosecuzione del *match*.

L'innovazione regolamentare più importante, a nostro avviso, dovrebbe invece consistere nella obbligatorietà di indossare il casco protettivo durante le competizioni; ciò garantirebbe la sicurezza dei pugili e tutelerebbe la loro integrità fisica.

La soluzione di adottare il casco protettivo è già con successo operativa nei campionati olimpici dove il numero di incidenti per i pugili è notevolmente limitato.

Questa proposta di legge mira ad aprire un confronto sulla sicurezza nelle competizioni pugilistiche con la convinzione e la certezza che se questo sport non saprà adeguarsi ai tempi, potrebbe scomparire.

Nel dettaglio la proposta è composta di tre articoli:

il primo che individua le finalità di tutela e salvaguardia della salute dei praticanti l'attività pugilistica;

il secondo che impone la tassativa obbligatorietà di indossare il casco protettivo durante tutte le competizioni;

il terzo che assegna alla Federazione pugilistica italiana il fondamentale compito di individuare i requisiti minimi di sicurezza che il casco protettivo deve assicurare per ottenere la certificazione di omologazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge ha lo scopo di accrescere la sicurezza dei pugili e di tutelare la loro integrità fisica.

ART. 2.

(Uso del casco).

1. In tutte le manifestazioni pugilistiche nazionali a carattere ricreativo, amatoriale, dilettantistico e professionistico, i pugili sono obbligati ad utilizzare il casco protettivo.

ART. 3.

(Omologazione del casco).

1. Il casco protettivo di cui all'articolo 2 deve rispondere alle esigenze di assicurare la massima protezione del pugile.

2. Il casco è omologato dalla Federazione pugilistica italiana.

3. Il casco di cui al comma 2 deve avere un bollino di qualità che ne attesti la avvenuta omologazione da parte della Federazione pugilistica italiana comprovante la conformità ai requisiti stabiliti dalla Federazione stessa.

DDL13-2782
Lire 500